Allegato "B" all'atto raccolta n, 21406

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CONFEDERAZIONE DELLA PROPRIETÀ EDILIZIA"

TITOLO I Disposizioni Generali dell'associazione

Art. 1 - Denominazione Durata - Sede - Articolazioni

1.1 È costituita la libera associazione con durata illimitata e sede nazionale in Napoli alla Via Armando Diaz n. 8 denominata "Confederazione della Proprietà Edilizia", un'associazione che rappresenta un centro di iniziativa per la tutela dei Proprietari *di* Immobili, dei condomini e degli amministratori condominiali ed immobiliari in genere, di seguito e **in** breve denominata anche **"ConfProprietà"** . L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale. La stessa è l 'espressione della Associazione dei Piccoli Proprietari Immobiliari costituita con scrittura privata dell ‘8 novembre 1993, registrata all'Ufficio del Registro Atti Privati di Napoli il 2 dicembre 1993 al n. 23143.

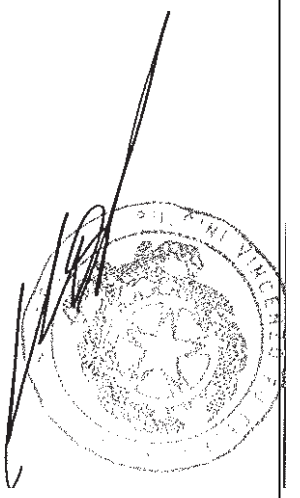

1. 2 La ConfProprietà si prefigge lo scopo di porre in essere interventi volti a far valere il diritto di proprietà nella sua pienezza, pur nel rispetto del principio della valorizzazione della funzione sociale che la Costituzione italiana attribuisce alla proprietà ed in coerenza con la sua natura associativa.

1. 3 La ConfProprietà è l'unica titolare dei propri segni distintivi e quindi della denominazione ConfProprietà (Confederazione Associazione Piccoli Proprietari di Immobili) e della

relativa denominazione abbreviata "**ConfProprietà**" e del proprio logo.

1.4 È prevista la possibilità, su delibera del Consiglio Direttivo di istituire sedi territoriali e provinciali secondo le norme statutarie. Le strutture provinciali e territoriali e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in ispecie per il fatto di essere articolazioni locali di **ConfProprietà** nazionale chiedere di essere sollevate dalla stessa. Le strutture Provinciali e Territoriali, pur essendo emanazione di **ConfProprietà**, sono dotate di autonomi statuti conformi allo statuto nazionale. Nell'ambito della Regione di appartenenza, le strutture provinciali e territoriali presenti sul territorio eleggeranno un Presidente di propria competenza. I Presidenti Provinciali e Territoriali sono i rappresentanti legali e processuali per ogni controversia avente per oggetto problematiche o fattispecie riguardanti i propri ambiti di competenza politico-amministrativa. Le strutture provinciali e territoriali, per il territorio di propria competenza, sono titolari delle decisioni nell'ambito degli indirizzi fissati dall'Associazione Nazionale. Sono Organi statutari di **ConfProprietà** Provinciali e Territoriali l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo.

TITOLO II - Finalità - Scopo - Attività

Art. 2 - Finalità

2.1 La **"Confederazione della Proprietà Edilizia"** ente non commerciale senza fini di lucro, apartitico che associa ed assiste tutti coloro, siano essi anche Società, Enti ed altri soggetti, che senza distinzione di condizioni personali, sociali, d'opinione, di credo politico ed appartenenza a partiti politici, accettando i principi e le regole del presente Statuto, intendono organizzarsi al fine di vedere tutelata e garantita la proprietà immobiliare ed al fine di vedere favorito l'accesso del risparmio alla proprietà della casa, degli immobili destinati allo svolgimento delle attività lavorative e dei fondi rustici. La **ConfProprietà**, nel raggiungimento dei suoi scopi, pone a base della sua azione e della sua strategia la Costituzione della Repubblica Italiana ed i principi in essa contenuti. La **ConfProprietà**, pertanto, pur riconoscendo giustificati i limiti dell'esercizio del diritto di proprietà, quando essi siano dettati allo scopo di assicurarne la funzione sociale al fine di renderla accessibile a tutti, ritiene il diritto di godimento, da parte del proprietario, prioritario ed intangibile rispetto a quello di qualsiasi altro cittadino.

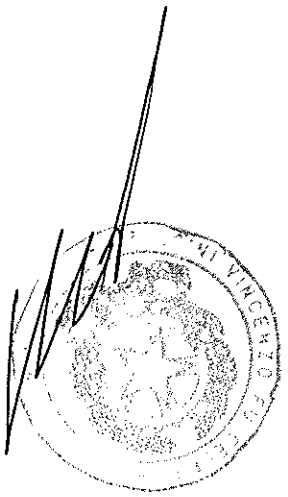

Art. 3 - Scopo

3.1 La **ConfProprietà** perseguirà l'acquisizione di sempre maggior tutela e aggiornamento dei proprietari, condomini e amministratori di casa, nonché la tutela degli interessi econo-

mici, professionali e morali dei proprietari e degli amministratori ed il miglioramento delle loro condizioni di lavoro e di vita. L'aggiornamento professionale di questi ultimi, dovrà garantire il miglioramento del servizio da essi svolto a favore dei proprietari di immobili e dei condomini. Rientra nei fini dell'Associazione, l'istituzione di speciali servizi per l'assistenza e la consulenza a favore dei soci.

3.2 Per il conseguimento dei suoi scopi la **ConfProprietà**:

a) promuove, anche in collaborazione con associazioni e gruppi affini, iniziative dirette a rendere effettivo il rispetto degli interessi dei proprietari di immobili e dei condomini;

b) svolge, in generale, iniziative analoghe o comunque conformi agli scopi statutari e idonei al loro conseguimento;

c) consente l'associazione di circoli, associazioni, enti e simili che abbiano scopi affini ed analoghi;

d) promuove la presenza attiva e sistematica dell'associazione in tutte le sedi o istanze, italiane ed internazionali, in particolare dinanzi agli organi del potere pubblico da cui dipendono scelte di tipo economico, fiscale e sociale per la determinazione di coerenti soluzioni alle problematiche dei proprietari.

Art. 4 - Attività

a) assistere e rappresentare i proprietari immobiliari e le organizzazioni territoriali in tutte le questioni di carattere giuridico, contrattuale, sociale, amministrativo, tecnico,

fiscale, previdenziale e finanziario, in ogni sede e davanti ad ogni organo competente, in tutte le occasioni ove siano coinvolti gli interessi dei proprietari immobiliari, non in contrasto con gli interessi della categoria;

b) promuovere ogni attività di studio e di ricerca di carattere sociale, giuridico, tecnico, scientifico e statistico inerente alla tutela, la conservazione e lo sviluppo della proprietà immobiliare, per la gestione del territorio, la tutela dell'ambiente e gli interessi degli utenti-consumatori;

c) promuovere e predisporre corsi di formazione in materia immobiliare, del territorio e dell'ambiente;

d) tutelare i diritti e gli interessi dei proprietari immobiliari anche quali utenti consumatori, a difesa della loro salute, della sicurezza e della qualità dell'ambiente, fornendo un'adeguata informazione in ordine ai contratti di somministrazione e a tutti gli altri contratti pubblici o privati concernenti l'uso e il godimento della proprietà immobiliare, eventualmente anche nella veste di datori di lavoro domestico;

e) adoperarsi per far conseguire, con ogni opportuna iniziativa anche presso le Istituzioni Pubbliche la adeguata redditività dell'investimento immobiliare, anche attraverso la riqualificazione delle aree urbane. Valorizzare il risparmio e l'investimento immobiliare garantendo l'accessibilità alla casa e al credito;

f) promuovere, assistere e sostenere la costituzione ed il

funzionamento delle Associazioni e degli organismi territoriali aderenti alla **ConfProprietà** nazionale ed in generale l'associazionismo della categoria;

g) svolgere opera di comunicazione, propaganda ed informazione degli scopi sociali mediante manifestazioni, conferenze, pubblicazioni sindacali, giuridiche e tecniche e l'uso delle tecnologie telematiche e informatiche;

h) stipulare accordi, convenzioni, patti e contratti con le altre Organizzazioni e con gli Enti, pubblici e privati e con società nell'interesse della categoria rappresentata;

i) designare propri rappresentanti presso gli Organi dello Stato od altri Enti od Organismi, pubblici e privati, nazionali ed europei;

j) partecipare, nelle forme più opportune, ad organismi sindacali e professionali, a livello nazionale e internazionale, che si prefiggono finalità analoghe alle proprie;

k) costituire, se del caso, imprese e società, od aderirvi se già costituite, che abbiano il fine di raggiungere gli scopi sopra indicati mediante l'espletamento di specifici servizi e funzioni, attinenti con i presenti scopi, senza compromettere il carattere non commerciale della Associazione;

l) svolgere ogni altra attività ed assumere ogni iniziativa che sia corrispondente agli interessi ed alle aspirazioni della categoria rappresentata, nell'ambito dei principi e delle norme stabilite dal presente statuto.

TITOLO III ASSOCIATI

Soci -Requisiti - Ammissione - Diritti e Obblighi - Sanzioni

Art. 5 - Categorie di soci

5.1 I soci si distinguono in: Promotori, Fondatori, Ordinari ed Onorari.

5.2 Sono soci Promotori: De Rosa Ernesto, De Rosa Paolo e D'Agosto Pietro.

5.3 Sono soci Fondatori i soci, che, oltre quelli promotori, hanno preso parte alla fase costitutiva di ConfProprietà che alla data di entrata in vigore del presente Statuto risultano iscritti regolarmente al libro soci.

5.4 Sono soci Ordinari i soci che, successivamente alla data di entrata in vigore del presente Statuto, abbiano ottenuto di associarsi in ConfProprietà.

5.5 Sono soci Onorari i soci - privi del diritto di voto ed esonerati dal versamento della quota annuale - invitati a far parte di ConfProprietà su proposta del Comitato Esecutivo per particolari meriti o perché hanno contribuito in modo determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione o allo sviluppo di ConfProprietà.

Art. 6 - Requisiti per chiedere l'ammissione

6.1 Possono chiedere di essere associati in **ConfProprietà** tutti i soggetti imprenditoriali costituiti che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, ne condividano lo spirito e gli ideali. Possono altresì chiedere di associarsi ad

ConfProprietà aggregazioni di associazioni datoriali (federazioni e confederazioni).

6.2 I soggetti di cui al precedente Art. 6.1, per poter chiedere di associarsi in **ConfProprietà** debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965 n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

- non essere stato condannato, in Italia o all'estero, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

-- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

-- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267;

-- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per

un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

-- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

-- non essere stato condannato all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene di cui alla lettera c), numeri 1 e 2, non rilevano se inferiori ad un anno;

-- che nei propri confronti non è stato pronunciato decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità;

-- è stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità;

-- è stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e reintegrazioni:

- non debbono essere già rappresentati in **ConfProprietà** da una aggregazione di associazioni datoriali;

- non debbono essere titolari di Enti Bilaterali, salvo che ciò sia approvato dal Comitato Esecutivo;

- non debbono essere titolari di Fondi Interprofessionali per

la Formazione Continua, salvo che ciò sia approvato dal Comitato Esecutivo.

Art. 7 - Ammissione, recesso ed esclusione dei soci

7.1 Chiunque intenda associarsi dovrà inoltrare domanda scritta, firmata in proprio e/o dal proprio legale rappresentante, al Comitato Esecutivo di **ConfProprietà**, allegando la relativa documentazione con la prova del pagamento della quota associativa e l'autocertificazione (con dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000) di rispondenza ai requisiti previsti dallo Statuto **ConfProprietà** e dal regolamento integrativo.

Qualora un socio Ordinario risulti già titolare di Enti Bilaterali, potrà comunque avanzare richiesta di adesione ad **ConfProprietà** se il Comitato Esecutivo riterrà che questa condizione non sia in contrasto con gli obiettivi operativi di **ConfProprietà** stessa.

Qualora un Socio Ordinario risulti già titolare di Fondi per la Formazione Interprofessionale, potrà comunque avanzare richiesta di adesione ad **ConfProprietà** se il Comitato Esecutivo riterrà che questa condizione non sia in contrasto con gli obiettivi operativi di **ConfProprietà** stessa.

7.2 Il Comitato Esecutivo esaminata la richiesta nella prima riunione utile si pronuncia - entro trenta giorni - previo assenso del Presidente, che ha diritto di veto sull'ingresso di nuovi soci. Contro la deliberazione negativa del Comitato Esecutivo è possibile ricorrere al Collegio Nazionale dei

Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

7.3 La Segreteria di **ConfProprietà** cura tutti gli adempimenti associativi e federativi che il nuovo socio deve espletare per utilmente concludere la propria iscrizione.

7.4 II socio può recedere in qualsiasi momento da **ConfProprietà** dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata indirizzata al Comitato Esecutivo, cessando per il socio recedente ogni obbligo e diritto nei confronti di **ConfProprietà** a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione di recesso. L'adesione si intende automaticamente rinnovata qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata di recesso indirizzata al Presidente Provinciale, almeno due mesi prima della scadenza dell'anno di competenza.

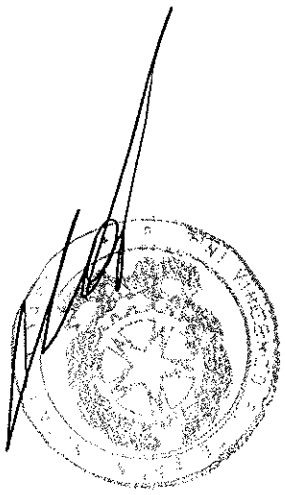

7.5 I versamenti, a qualunque titolo effettuati da soci receduti o esclusi, non sono in alcun caso rimborsati.

7.6 La qualifica di socio si perde, oltre che per recesso volontario, anche per:

- decisione del Collegio dei Probiviri, a seguito di violazione dei requisiti e delle norme statutarie in forza delle quali è avvenuta l'ammissione (quali, ad esempio, l'adesione non autorizzata dal Comitato Esecutivo a Enti Bilaterali e/o Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua diversi rispetto a quelli propri), nonché per comportamento e/o con-

dotta ritenuta inidonea e comunque non conforme ai principi cui si ispira **ConfProprietà** quali, ad esempio, violazione delle norme previste al riguardo nel Codice Etico o nel Regolamento interno di **ConfProprietà**;

- cessazione dell'attività esercitata dal socio medesimo;
- violazione di norme di legge da parte del socio;
- mancato pagamento della quota sociale entro il 30 gennaio dell'anno in corso;
- scioglimento di **ConfProprietà** per qualsiasi causa prevista dal presente statuto.

7.7 L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimenti giudiziari innanzi ai fori regionali competenti nei confronti dei Soci morosi o inadempienti, che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno di riferimento.

Art. 8 - Diritti ed obblighi dei soci

8.1 I soci in regola con la quota associativa annuale hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni che **ConfProprietà** offre ai propri soci. Hanno inoltre diritto a partecipare alla vita associativa e a concorrere, secondo le modalità ivi previste, all'elezione di nomine.

8.2 I Soci autorizzati dal Consiglio Nazionale ad utilizzare anche Enti Bilaterali diversi da quello costituito da **ConfProprietà** non potranno esercitare sugli altri soci alcun invito all'adesione a detti enti. I Soci autorizzati dal Consi-

glio Nazionale ad utilizzare anche Fondi Interprofessionali per la Formazione continua diversi da quello costituito da **ConfProprietà** non potranno esercitare sugli altri soci alcun invito all'adesione a detti fondi.

8.3 Tutti i soci - dal momento della comunicazione della loro ammissione - saranno e dovranno ritenersi vincolati all'osservanza del presente statuto, del regolamento di attuazione del medesimo, del Codice etico, della Carta dei valori associativi, all'osservanza di tutte le deliberazioni validamente assunte degli organi confederali ai sensi dei successivi articoli, nonché a tutti gli accordi stipulati e stipulanti da **ConfProprietà** nell'esecuzione delle proprie finalità sociali.

Art. 9 - Sanzioni

9.1 Previa istruttoria del Comitato Esecutivo, il Collegio dei Probiviri è competente a irrogare sanzioni di natura disciplinare ai soci che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali cariche;
- la sospensione da 3 (tre) a 12 (dodici) mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

9.2 Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale, non dipendente da azioni a tutela di **ConfProprietà**, può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competente a decidere la sospensione cautelare da effettuarsi con procedura d'urgenza, è il Comitato Esecutivo, sentita la struttura provinciale dove l'associato è iscritto.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dal Comitato Esecutivo, al cessare delle cause che l'hanno determinata.

9.3 Quando le strutture Provinciali o Territoriali, nell'ambito della specifica competenza, sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Comitato Esecutivo Nazionale, il quale attiverà la procedura secondo le norme statutarie e regolamentari.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai probiviri nazionali.

9.4 Nel caso di gravi violazioni dello Statuto Nazionale, anche su scelte fondamentali di politica economica, amministrativa ed associativa e/o di violazione delle norme contributive il Consiglio Nazionale, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti può, con provvedimento motivato e su adeguata i-

struttoria del Comitato Esecutivo, disporre lo scioglimento delle strutture provinciali e territoriali e la nomina di un commissario.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso entro tre giorni dall'adozione al Collegio dei Probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro tale termine equivale a ratifica.

Allorché la struttura provinciale e/o territoriale risulti carente nel suo funzionamento ed il Coordinatore Regionale ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sua sostituzione secondo le procedure statutarie proprie della struttura provinciale, lo stesso può chiedere al Comitato Esecutivo Nazionale di decidere che venga inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo stesso.

È possibile anche la nomina di sub-reggenti e sub-commissari a supporto di reggenti e commissari.

Il commissariamento può anche essere determinato per iniziativa propria del Comitato Esecutivo Nazionale, a seguito di una visita ispettiva ad hoc.

In tal caso il Collegio Nazionale dei Probiviri, acquisiti tutti gli atti forniti dal Comitato Esecutivo Nazionale, delibera sull'istanza presentata.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Organi Sociali

Sono organi sociali di **ConfProprietà**:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Nazionale;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri.

CAPO I ASSEMBLEA

Art. 11 - Assemblea; partecipanti e diritti di voto

11.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è l'organo supremo di **ConfProprietà**.

L'Assemblea ordinaria va convocata almeno due volte l'anno: entro aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio sociale dell'anno precedente; entro dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio sociale dell'anno successivo.

11.2 I componenti dell'Assemblea si distinguono in componenti di diritto e componenti eletti, fino ad un numero massimo totale di 100 (cento) componenti.

Il numero totale dei componenti elettivi in regola con il pagamento delle quote associative viene stabilito in occasione dell'assemblea che indice i tempi e le procedure per il rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.

Per determinare la rappresentatività si farà riferimento alla media degli associati, in regola con il pagamento dei contributi associativi, degli ultimi 5 (cinque) anni.

Tra un rinnovo e l'altro, in caso di nuove costituzioni di strutture territoriali e/o provinciali, i rispettivi presidenti verranno cooptati tra i componenti di diritto.

I componenti di diritto sono il Presidente Nazionale, il Tesoriere, il Segretario e i Presidenti Regionali di **ConfProprietà**.

I componenti elettivi sono espressione delle strutture territoriali e/o provinciali, in base alla loro rappresentanza proporzionale.

I Soci Onorari partecipano senza diritto di voto.

Art. 12 - Assemblea: convocazione e validità

12.1 L'assemblea è convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta al Presidente almeno la metà dei Soci o la maggioranza dei membri del Consiglio Nazionale.

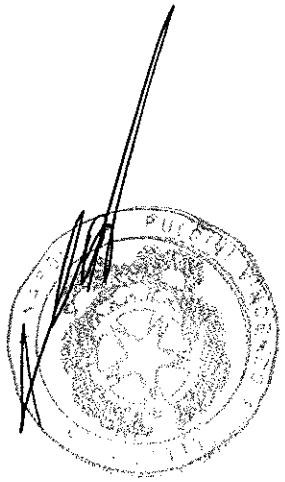

12.2 L'avviso di convocazione è inviato ai componenti o con lettera raccomandata a.r. o con PEC, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento o sul sito web di **ConfProprietà.**

12.3 L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo fissati per l'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione.

12.4 L'assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti in prima convocazione almeno la maggioranza dei soci, in proprio o per delega, aventi diritto al voto, in se-

conda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto. I giorni fissati per la prima e per la seconda convocazione non possono essere coincidenti.

12.5 L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti.

12.6 L'assemblea delibera a scrutinio palese, a meno che la maggioranza dei componenti non chieda lo scrutinio segreto o a meno che non si debba procedere alla delibera di nomine.

12.7 L'assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti in prima convocazione il 67% (sessantasette percento) dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione se è presente la maggioranza semplice dei soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega. I giorni fissati per la prima e per la seconda convocazione non possono essere coincidenti.

12.8 L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconde convocazioni, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% dei diritti di voto presenti.

Art. 13 - Assemblea: attribuzioni

13.1 L'Assemblea in seduta ordinaria:

i) definisce le linee operative e di indirizzo dell'Associazione;

ii) delibera in ordine al bilancio preventivo e al rendiconto economico e finanziario annuale predisposto dal Comitato Esecutivo;

iii) delibera, su proposta del Comitato Esecutivo, il regolamento interno per il funzionamento di **ConfProprietà**;

iv) elegge i membri del Consiglio Nazionale, secondo i criteri indicati all'Art. 16 e i Probiviri e ne determina i compensi;

v) esercita tutte le altre funzioni demandatele dalla legge o dal presente statuto.

13.2 L'Assemblea in seduta straordinaria delibera, su proposta del Comitato Esecutivo, eventuali modifiche dello statuto.

Art. 14 - Assemblea: funzionamento

14.1 Prima dell'inizio di ogni assemblea viene individuata una commissione costituita da due soci, nominati dal Presidente, che effettua le operazioni di verifica della validità delle eventuali deleghe di partecipazione e dei diritti di voto.

14.2 La stessa commissione indica sia il numero totale di Soci che hanno diritto a partecipare all'Assemblea che il numero totale dei diritti di voto da questi espressi.

14.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano.

14.4 Nel caso di assemblea ordinaria il verbale viene redatto

da un Segretario nominato dall'Assemblea e viene sottoscritto dal Presidente del Comitato Esecutivo e dal Segretario stesso.

Art. 15 - Assemblea elettiva

15.1 In occasione dell'assemblea di rinnovo delle cariche (per tutti gli organi che l'assemblea ha il potere di eleggere), le candidature devono essere depositate presso la sede sociale, all'attenzione del Comitato Esecutivo almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea.

15.2 I candidati possono essere indicati solo da soci Ordinari in regola con il pagamento della quota Associativa annuale.

15.3 L'Assemblea procede secondo le previsioni indicate all'Art. 11 e seguenti del presente statuto.

CAPO II – CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 16 - Consiglio Nazionale

16.1 Il Consiglio Nazionale è composto da 21 (ventuno) componenti di cui 6 (sei) di diritto e 15 (quindici) eletti dall'Assemblea.

Sono componenti di diritto per tutta la durata dell'Associazione i soci promotori (tre) e i componenti nominati dai soci promotori tra i soci fondatori (tre).

I restanti 15 (quindici) componenti sono eletti dall'Assemblea.

16.2 Il Consiglio Nazionale dura in carica sette anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

16.3 I membri del Consiglio Nazionale decadono in caso di di-

missioni.

16.4 In caso di cessazione dalla carica, subentra il primo dei non eletti della lista del cessante, il quale resta in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Nazionale.

16.5 Il Consiglio Nazionale si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è effettuata, a cura del Presidente, mediante avviso scritto - contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare - inviato almeno cinque giorni prima della riunione; tale ultimo termine è riducibile a due giorni in caso di urgenza motivata.

16.6 Le sedute del Consiglio Nazionale sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

16.7 Il Consiglio Nazionale svolge in autonomia in quanto di esclusiva competenza dell'organo, le seguenti attività:

- nomina i Componenti del Comitato esecutivo nelle cariche di Segretario, Tesoriere e Direttore Generale.
- organizza e gestisce l'attività istituzionale con il Governo, gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche, curando anche la comunicazione a livello istituzionale;
- organizza e promuove incontri con le imprese a livello nazionale;

- tiene i rapporti tra le federazioni, per tutto quanto ivi non espressamente previsto in capo alla competenza delle singole federazioni;

- negozia e stipula accordi con le società di servizi;

- organizza incontri istituzionali all'estero;

- pianifica convegni e congressi per **ConfProprietà**;

- fa quanto altro previsto nel presente Statuto.

Art. 17 - Consiglio Nazionale – funzionamento

17.1 Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente con raccomandata o via fax o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire ai componenti almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza e dovrà contenere specifico ordine del giorno per i singoli argomenti da trattare. Nel caso di convocazione che rivesta carattere di urgenza è consentito che la convocazione stessa avvenga con un preavviso telefonico della segreteria di FAC ed un successivo, ma immediato, inoltro della convocazione in forma scritta.

17.2 Il Consiglio Nazionale è altresì convocato dal Presidente nel caso gliene faccia richiesta scritta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, i quali abbiano corredato detta richiesta con uno specifico ordine del giorno di cui chiedono la discussione.

17.3 Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. In caso di parità di voti, il voto del Presidente ha

valore doppio.

17.4 Il Consigliere impossibilitato a partecipare ad una riunione può delegare esclusivamente un altro consigliere in carica.

Art. 18 - Regolamento

18.1 Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di redigere un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto, ma attuative dello stesso, ritenute necessarie per il buon funzionamento di **ConfProprietà.**

18.2 II testo del Regolamento che il Consiglio dovesse redigere, nonché tutte le eventuali modifiche dello stesso, sarebbero efficaci e pienamente esecutive solo previo assenso ed approvazione del Presidente, con funzione di garanzia.

CAPO III - COMITATO ESECUTIVO

Art. 19 - Presidente - Vice-Presidente - Segretario - Tesoriere – Direttore Generale

Presidente

19.1 Il Presidente di **ConfProprietà** è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica 7 (sette) anni ed è rieleggibile così come l'intero Comitato Esecutivo.

19.2 Egli dirige e coordina l'attività di **ConfProprietà**, ha la firma sociale e la rappresentanza legale, attiva e passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Sono altresì prerogative e compiti del Presidente:

- convocare e presiedere il Comitato Esecutivo, il Consiglio

Nazionale e l'Assemblea, nonché provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea stessa;

- far convocare un'assemblea federale, laddove lo ritenga opportuno, al fine di ottimizzare l'organizzazione dell'attività associativa, per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, previa delibera dell'Assemblea che ne determina i compensi e gli incarichi da svolgere per tutto il periodo del mandato, nomina un Direttore Generale determinandone i compensi validi per tutto il mandato e gli eventuali criteri di adeguamento nel tempo.

19.3 II Presidente, previa delibera del Consiglio Nazionale, può rilasciare mandati generali e speciali.

19.4 Il Presidente, previa delibera del Consiglio Nazionale, può inoltre adottare i seguenti provvedimenti:

- può proporre ai soci la nomina, la sostituzione o il trasferimento di direttori o funzionari nominati dalle federazioni;

- può designare i rappresentanti di **ConfProprietà** presso organi politici, amministrativi e tecnici;

- può designare:

-- il Direttore Organizzativo Nazionale;

-- il Responsabile Nazionale dello Sviluppo Associativo;

-- il Responsabile Nazionale degli Enti Bilaterali;

-- il Vice-presidente e

-- i componenti dell'Ufficio di Presidenza;

- può proporre al Comitato Esecutivo provvedimenti di esclusione dei soci.

19.5 Il Presidente cessa dalla sua carica per dimissioni o scadenza del mandato.

Vice-presidente

19.6 II Vice Presidente su indicazione del Presidente, viene ratificato dal Consiglio Nazionale per durata pari al mandato del Consiglio Nazionale stesso:

- coadiuva il Presidente ove a ciò espressamente delegato dal Presidente medesimo;

- sostituisce il Presidente in caso di assenza.

Tesoriere

19.7 II Tesoriere è eletto dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, per la durata del Consiglio Nazionale stesso; egli:

- amministra il patrimonio di **ConfProprietà**, con obbligo di rendiconto annuale al Presidente ed al Consiglio Nazionale;

- può farsi coadiuvare da professionisti per specifiche mansioni, previamente autorizzato dal Consiglio Nazionale.

Direttore Generale

19.8 Il Direttore Generale, è eletto dal Consiglio Nazionale nell'esercizio della discrezionalità a tal riguardo conferitagli in base all'Art. 19.2, svolge le attività ed incarichi ad esso espressamente delegati dal Presidente medesimo, con

atto scritto.

Per l'attuazione dei compiti a lui riservati potrà avvalersi della collaborazione di soggetti specifici da lui selezionati se previamente a ciò autorizzato dal Presidente.

CAPO IV – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 20 - Collegio dei Probiviri

20.1 Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria che opera in via irrituale, senza particolari vincoli di procedura, salvo quanto ivi espressamente indicato, con lo scopo dì comporre in via negoziale e transattiva le eventuali controversie.

20.2 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri non revocabili nell'arco del mandato.

20.3 I membri del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea Nazionale al momento dell'elezione delle cariche sociali, durano in carica 7 (sette) anni e sono rieleggibili.

20.4 II Collegio dei Probiviri ha il compito di accertare i fatti e le contestazioni al fine di decidere sui ricorsi promossi avverso i procedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Nazionale nei confronti dei soci, nonché su tutte le controversie insorte tra **ConfProprietà** ed i suoi soci ovvero tra questi ultimi in relazione al presente Statuto o ai rapporti associativi.

20.5 Le disposizioni dì cui al presente Art. 20 sono altresì applicabili a qualsiasi controversia promossa da o nei con-

fronti di consiglieri, soci o altri organi o cariche, di cui al presente statuto, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al presente Statuto ovvero ai rapporti associativi.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono inoltre applicabili anche a qualsiasi controversia relativa alle deliberazioni dell'assemblea.

20.6 Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni.

Art. 21 - Clausola compromissoria

I Soci si obbligano, con l'adesione, a devolvere l'esclusiva competenza per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività associativa tra Soci e tra gli Organi associativi, agli organi di giustizia interna nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto.

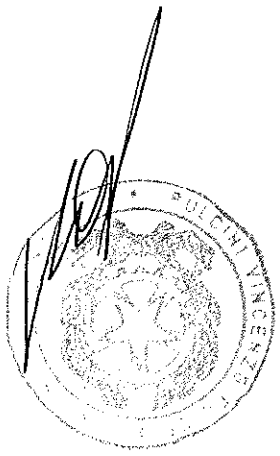

Art. 22 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da uno a tre membri. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Nazionale al momento dell'elezione delle cariche sociali, durano in carica 7 (sette) anni e sono rieleggibili.

Art. 23 - Ente Bilaterale

23.1 La disponibilità di un Ente Bilaterale è considerata da **ConfProprietà** conte strumento indispensabile per l'attuazione degli scopi associativi.

23.2 A tale scopo **ConfProprietà** si attiverà per disporre di più Enti Bilaterali, eventualmente costituiti con più controparti sindacali.

23.3 Ogni socio di **ConfProprietà** dovrà obbligatoriamente aderire ad uno di questi Enti salvo autorizzazione in esenzione, concessa dal Consiglio Nazionale in sede di ammissione.

Art. 23 bis - Formazione Continua

23 bis.1 La disponibilità di un Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua è considerata da **ConfProprietà** come strumento indispensabile per l'attuazione degli scopi associativi.

23 bis.2 A tale scopo **ConfProprietà** si attiverà per disporre di più Fondi Interprofessionali, eventualmente costituiti con più controparti sindacali.

23 bis.3 Ogni socio di **ConfProprietà** dovrà obbligatoriamente aderire ad uno di questi Fondi salvo autorizzazione in esenzione, concessa dal Consiglio Nazionale in sede di ammissione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24 - Quota Associativa

24.1 I soci aderenti in qualità di soci promotori ed ordinari sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale.

Sono previste diverse categorie di soci: promotori, fondatori, ordinari ed onorari.

Questi ultimi non hanno diritto di voto (quindi il loro numero è irrilevante), mentre gli ordinari devono essere in rego-

la con il versamento della quota associativa.

23.2 La quota associativa annuale è determinata, per ciascun anno, nella misura stabilita su proposta del Comitato Esecutivo e deliberata dall'Assemblea ordinaria nell'anno precedente a quello dell'anno di competenza del versamento. La quota associativa è annualmente determinata con delibera della assemblea ordinaria.

24.3 I soci non in regola con i versamenti delle quote associative, decadono dal diritto di voto e dal ricoprire cariche sociali federali ed associative.

Art. 25 - Patrimonio sociale e mezzi di finanziamento

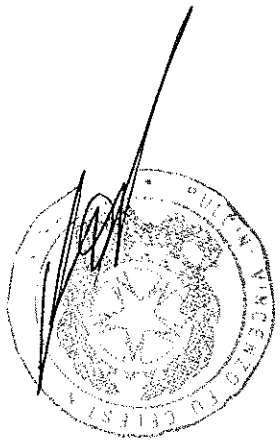

25.1 Il patrimonio sociale è formato da beni e valori di qualsiasi natura che per acquisto, donazione o qualsiasi altro titolo pervengano ad **ConfProprietà**.

25.2 ConfProprietà trae i mezzi per finanziare le proprie attività:

- dalle quote associative versate annualmente dai soci;
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di associazioni, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- da proventi di iniziative promosse da **ConfProprietà** medesima;
- da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici e privati, per la gestione delle iniziative previste dagli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- da episodica attività di carattere commerciale e produttivo;

- da altro tipo di entrate similari e/o riconducibili alle precedenti.

25.3 Lo status di "Ente non Commerciale" impedisce espressamente la distribuzione agli associati di utili, avanzi dl gestione, fondi di riserva o capitale, sia in forma diretta sia in forma indiretta.

Art. 26 - Esercizio Sociale - bilancio preventivo e consuntivo

26.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Il Consiglio Nazionale deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo entro un mese dall'inizio dell'esercizio sociale;
- il rendiconto economico e finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

25.3 È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 27 - Libri sociali e registri contabili

Presso la sede nazionale di **ConfProprietà** sono conservati, a cura e sotto la responsabilità dell'Ufficio Amministrativo, i seguenti libri sociali:

- libro dei Soci;

- libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale;

- libro dei verbali e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;

- libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;

- libro giornale della contabilità sociale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento/cessazione

Lo scioglimento e/o la cessazione di **ConfProprietà** è deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

L'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita se, in prima o seconda convocazione saranno presenti i 2/3 (due terzi) di tutti i soci aventi diritto a partecipare.

Ogni socio può avere solo una delega.

La delibera di scioglimento/cessazione di **ConfProprietà** deve essere votata da almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.

In caso di scioglimento di **ConfProprietà** o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutto le eventuali passività, sarà devoluto interamente ad associazioni di beneficenza.

Art. 29 - Obbligazioni

L'Associazione **ConfProprietà** risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assun-

te a livello nazionale.

Art. 30 - Inscindibilità Norme

Le norme del presente Statuto rappresentano un corpo unico e sono tra loro inscindibili. Essendo lo Statuto Nazionale fonte primaria, qualsiasi modifica al presente Statuto comporta la modifica e l'armonizzazione degli Statuti Provinciali a quello Nazionale.

Le norme degli Statuti Provinciali in contrasto con il presente Statuto sono nulle.

La competenza a dichiararne la nullità è del Collegio dei Probiviri, su proposta del Comitato Esecutivo.

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 31 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

Art. 32 - Norme Transitorie

Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Firmato: **DE ROSA ERNESTO - NOTAIO VINCENZO PULCINI segue impronta del sigillo.**
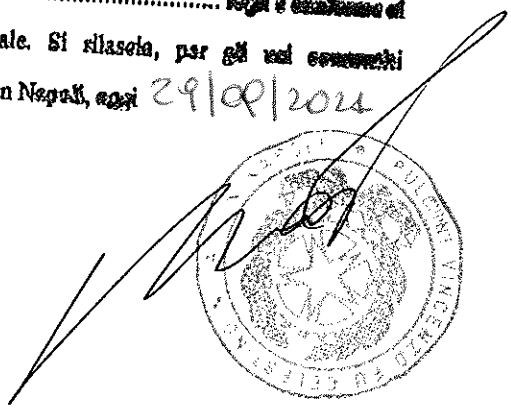
Io Sottoscritto dott. VINCENZO FULCINI, Notaio in Napoli, attesto che la presente copia è composta di n. 35 fogli e corrisponde al suo originale. Si rilascia, per gli usi consentiti dalla legge, in Napoli, oggi 29/09/2021